

DELIBERA N. 81/13/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' TRM RADIOTELEVISIONE DEL MEZZOGIORNO (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE "TRM") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 COMMA 2, DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA AGCOM N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 25 luglio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 3 e 5;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*" pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 settembre 2005, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 marzo 2010, n. 73, recante il "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*";

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 luglio 2012, n. 176;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*”, assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*”, assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003, e successive modifiche, tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Basilicata del 27 marzo 2000, n. 20, recante “*Istituzione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni – Co.Re.Com.*”;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, di cui all’art. 3, dell’accordo quadro, sottoscritta in data 17 novembre 2011 per l’attuazione della delega al Comitato Regionale per le Comunicazioni nell’ambito della Regione Basilicata;

RILEVATO che dall’attività di monitoraggio espletata il Co.re.com. Basilicata ha accertato, in data 13 marzo 2013, la violazione del disposto di cui all’articolo 3 comma 2, del Regolamento di cui alla Delibera Agcom n. 538/01/CSP e s.m.i. da parte della società TRM Radiotelevisione del Mezzogiorno, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale TRM, per aver trasmesso, all’intervallo del rotocalco Weekend & Dintorni, un servizio promozionale dell’autoconcessionaria Hyundai Progetto Auto senza che lo stesso fosse segnalato nel corso della programmazione televisiva diffusa rispettivamente in data 31 ottobre 2012 alle ore 11.44,24 della durata di 00.05,36 e alle ore 17.20,35 della stessa durata; in data 1 novembre 2012 alle ore 04.40,45 della durata di 00.05,36; in data 3 novembre 2012 alle ore 09.42,18 della durata di 00.05,36 e alle ore 16.13,05 della medesima durata; in data 4 novembre 2012 alle ore 02.56,06 della durata di 00.05,36 e alle ore 17.50,21 della stessa durata.

VISTO l’atto, Cont. n. 3/2013 del Comitato Regionale per le Comunicazioni Basilicata, datato 14 marzo 2013 e notificato in data 16 marzo 2013 alla società sopra

menzionata, che contesta al fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale TRM Radiotelevisione del Mezzogiorno, nel corso della programmazione televisiva diffusa i giorni 31 ottobre 2012, 1, 3 e 4 novembre 2012, la violazione del disposto contenuto nell'articolo 3 comma 2, del Regolamento di cui alla Delibera Agcom n. 538/01/CSP e s.m.i.;

RILEVATO che la società TRM Radiotelevisione del Mezzogiorno, nella memoria difensiva fatta pervenire in data 15 aprile 2013, evidenzia che dalle date nelle quali sarebbero state riscontrate le presunte violazioni (31/10/2012 - 04/11/2012) a quella dell'avvenuta notifica dell'atto di contestazione è decorso un arco temporale di gran lunga superiore al periodo durante il quale l'emittente era obbligata a conservare le registrazioni dei programmi mandati in onda, così come previsto dall'articolo 8, comma 2, All. A della Delibera n. 353/11/CONS. Pertanto la stessa, non essendo più in possesso delle registrazioni dei programmi relativi alla contestazione, non è in grado di verificare l'esistenza delle violazioni riscontrate;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Basilicata ritenendo di non accogliere le giustificazioni dell'emittente, per la trasmissione da parte della stessa di un messaggio promozionale privo di segnalazione, e confermando pertanto la sussistenza della violazione contestata, ha proposto a questa Autorità, in data 29 maggio 2013, l'irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria sia pure nel minimo edittale, pari a euro 1.033,00, per i quattro giorni in cui si è verificata la violazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3 comma 2, del Regolamento di cui alla Delibera Agcom n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni «*Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità o televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita*»;

RILEVATO che allo stato degli atti istruttori la violazione contestata appare documentata sia dal monitoraggio svolto dal Comitato Regionale per le Comunicazioni della Basilicata, sia dalle annotazioni recate dal registro dei programmi tenuto dal fornitore del servizio media audiovisivo;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, le argomentazioni difensive proposte dalla Soc. TRM Radiotelevisione del Mezzogiorno, fornitore del servizio media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale TRM, sono prive di pregio con riferimento all'eccezione di merito sollevata dalla società, in quanto indipendentemente dalla decorrenza del periodo dei tre mesi per la conservazione delle registrazioni nell'archivio magnetico, incombe in ogni caso sull'esercente l'attività la responsabilità relativa alla

conformità al quadro normativo vigente che, allo stato della documentazione in atti, risulta indimostrata;

RITENUTA, pertanto, meritevole di accoglimento la proposta del Co.re.com. Basilicata;

RITENUTO che il comportamento del fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale TRM riferito alla programmazione televisiva contestata, diffusa in data 31 ottobre 2012, 1, 3 e 4 novembre 2012 integra la violazione della disposizione contenuta nell'art. 3 comma 2 del Regolamento di cui alla Delibera Agcom n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni, per aver trasmesso un messaggio promozionale privo di segnalazione;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi lieve, considerato l'ambito locale di diffusione non conforme alle vigenti disposizioni dei messaggi pubblicitari in assenza di segnalazione, tale da provocare effetti pregiudizievoli per gli utenti finali;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: la società in questione non ha documentato di aver adottato alcun comportamento in tale senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*: la società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve anche essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente e non risulta che abbia posto in essere una condotta meritevole di apprezzamento volta al miglioramento delle esigenze e delle aspettative dell'utenza;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio

2011 pari ad euro 316.125,00 risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 4.132,00 (euro quattromilacentotrentadue/00) corrispondente a una volta il minimo edittale della sanzione pari a euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), moltiplicata per numero 4 giornate di programmazione in applicazione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'articolo 3 comma 2, del Regolamento di cui alla Delibera Agcom n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità;

ORDINA

alla società TRM Radiotelevisione del Mezzogiorno fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale TRM con sede a Matera, Via Giolitti, 18/20, di pagare la sanzione amministrativa di euro 4.132,00 (euro quattromilacentotrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 3 comma 2, del Regolamento di cui alla Delibera Agcom n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 81/13/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81. Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 81/13/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 25 luglio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani